

LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

Senza tariffe forensi, giudici nel caos della transizione

Ho letto che sono stati abrogati i tariffari delle professioni. Ma in una causa civile da me appena vinta in primo grado, anche se appellata dalla controparte, il Giudice aveva disposto il pagamento delle spese di consulenza professionale da me sostenute a carico della controparte stessa, indicandone l'ammontare con riferimento al tariffario. Ora che cosa succederà? Dovrò esibire la fattura della parcella e mi sarà rimborsato il relativo importo?

All'esito di una causa civile in primo grado il Giudice è tenuto a liquidare le spese, ponendole normalmente a carico della parte che risulta soccombente. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, anche per la parte relativa alle spese di causa; in altre parole, anche quando la sentenza viene appellata dalla parte soccombente, questa è comunque tenuta al pagamento delle spese liquidate dal Giudice del primo grado in favore della parte vittoriosa, a meno che il Giudice d'appello non sospenda l'esecutorietà della sentenza appellata, qualora sussistano gravi motivi.

Il giudice di secondo grado, se accoglie l'appello, porrà a carico della parte soccombente le spese di causa, normalmente sia per il grado d'appello che per il primo grado. Vale a dire che la parte soccombente in primo grado che abbia dovuto pagare le spese, qualora risulti vittoriosa in appello, potrà ottenere la restituzione di quanto già versato, oltre al pagamento delle spese del grado di appello.

Per liquidare le spese, il Giudice fa riferimento alle note spese che le parti in causa devono presentare al termine del processo, nelle quali vanno indicati in modo distinto e specifico gli onorari dei difensori e

le spese sostenute, con riferimento alla tariffa applicata.

Il riferimento è stato finora naturalmente al tariffario professionale forense abrogato però dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, il c.d. "Decreto Liberalizzazioni", a partire dal 24 gennaio 2012. Tale articolo stabilisce che nel caso in cui un organo giurisdizionale sia tenuto alla liquidazione del compenso dei difensori, come è appunto il caso della liquidazione delle spese di una causa civile, si farà riferimento ad appositi parametri stabiliti con un nuovo decreto del Ministero della Giustizia. Al momento, però, il Ministero non ha ancora provveduto alla definizione di tali parametri, né ha indicato una disciplina transitoria che vada a regolare tutte le situazioni che si trovano "a cavallo" tra il vecchio e il nuovo regime, causando un vuoto normativo che sta provocando non pochi problemi ai Giudici italiani, chiamati a liquidare le spese, nelle sentenze pronunciate dal 24 gennaio in poi, sulla base di non meglio definiti parametri.

Nel caso di cui al quesito posto, non dovrebbero porsi problemi con riferimento alle spese già liquidate del Giudice del primo grado: il Decreto Liberalizzazioni si applica alle spese liquidate dal 24/01/2012 in

poi e non influisce sulle liquidazioni di spese operate in precedenza. Se però al Giudice di secondo grado l'appellante chiedesse anche di liquidare nuovamente le spese del primo grado, non è ben chiaro se tale liquidazione vada compiuta sulla base dei nuovi parametri che saranno determinati dal Ministero della Giustizia oppure sulla base del tariffario forense applicabile all'epoca in cui il difensore ha compiuto l'attività il cui compenso è stato maturato in epoca in cui il tariffario era ancora in vigore. In base al principio generale per cui ogni situazione è disciplinata dalla legge in vigore all'epoca in cui si è verificata, trattandosi di spese sostenute e compensi maturati quando ancora era in vigore il tariffario forense, il Giudice d'appello a rigore dovrebbe liquidare nuovamente le spese del primo grado sempre sulla base del tariffario forense ora abrogato.

In ogni caso, per la risoluzione di questo problema così come per molte altre questioni lasciate aperte dal Decreto Liberalizzazioni, sarà interessante (ed auspicabile) vedere se in sede di conversione in legge verrà introdotta una disciplina transitoria.

Avv. Marco Agami
Studio Cecon & Associati

IMMOBILI

Non si aggira il "tetto" all'uso dei contanti

Devo pagare una fattura del 23 dicembre 2011 di 2.400 euro per l'acquisto di un divano: posso pagare in contanti con singoli acconti inferiori a 1.000 euro?

Il decreto cosiddetto "Salva Italia" consente, con decorrenza 6 dicembre 2011, l'uso del denaro contante fino ad un massimo di 999,99 euro. Secondo le nuove disposizioni anticiclaggio è infatti vietato utilizzare contante per importi pari o superiori a 1.000 euro (la precedente soglia era di 2.500 euro). Nel suo caso può pagare in contanti soltanto una parte della fattura, rimanendo entro la soglia sopra ricordata, mentre la quota restante (ovvero l'intera somma) dovrà essere corrisposta con mezzi di pagamento tracciabili (ad esempio assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario, bonifico o carta di credito).

Non è infatti consentito effettuare pagamenti frazionati relativi ad una medesima operazione che cumulativamente superano la soglia anticiclaggio. Si porrebbe in essere altrimenti una sorta di elusione della norma.

Dott. Mauro Michelini
Dottore Commercialista
Padova

SERVIZI

Come denunciare la seconda casa in Costa Azzurra

Ho una seconda casa a Mentone, regolarmente denunciata nei redditi, per la quale pago le tasse in Francia. Come sarà considerata in Italia?

Se il bene estero è ubicato in uno Stato che assoggetta il reddito a tassazione, l'importo tassato all'estero deve essere riportato in dichiarazione anche in Italia, sempre nel quadro RL, salvo il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte dirette pagate a titolo definitivo all'estero da calcolare in CR.

Nel caso in cui lo Stato estero non sottoponga a tassazione alcunché, in Italia dovrà essere dichiarato solamente l'eventuale canone di locazione percepito, nella misura dello 85%.

La novità è rappresentata dall'indicazione del bene immobile nel quadro RM, per provvedere al calcolo e liquidazione della minipatrimoniale dello 0,76%. Al rigo RM33, colonna 1, dovrà essere indicato il costo di acquisto del bene. Nella colonna 6, si dovrà indicare l'eventuale patrimoniale pagata all'estero, da scomputare. Il terzo adempimento è rappresentato dalla consueta compilazione del quadro RW, per il monitoraggio fiscale.

Antonio Sturaro
Studio Sturaro (Padova)

FAMIGLIA

Conti correnti una difficile separazione

Sono sposato in regime di separazione dei beni. Io e mia moglie abbiamo un conto corrente in comune nel quale è stato versato il ricavato della vendita di una casa di mia proprietà nella quale abbiamo abitato per cinque anni dopo il matrimonio.

In caso di separazione l'importo del conto corrente va diviso in parti uguali o il ricavato della vendita della casa spetta a me?

Normalmente risponderai che, essendo stata versata la somma di danaro su un conto corrente comune, ai sensi dell'art. 1298 c.c., "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".

Tuttavia, la presunzione è relativa, posto che può essere fornita con ogni mezzo la prova contraria: per evitare che il saldo del conto corrente venga diviso a metà dovrà dimostrare rigorosamente, ai sensi dell'art. 219 del codice civile, la proprietà esclusiva del bene (ovvero del denaro derivato dalla vendita di un bene immobile personale).

Nel caso in cui la prova non possa essere fornita, il bene è da considerarsi di proprietà indivisa pur pari quota di entrambi i coniugi.

Avv. Monica Mores
Studio Legale Mores

In collaborazione con:

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

